

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 01/10/2012

Svolgimento del processo

Trattasi di quattro diversi ricorsi riuniti per motivi di connessione proposti dalla Società Sa. Maglificio Sportivo S.R.L. e dai suoi tre soci avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati emessi dall'agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Bergamo relativamente all'anno d'imposta 2005 mediante i quali veniva accertato, tra l'altro, un maggior reddito d'impresa per € 173.116,00, un maggior valore della produzione ai fini IRAP pari ad € 103.917,36 ed un maggior reddito di partecipazione in capo ai singoli soci con conseguente rideterminazione delle imposte dovute.

I ricorrenti evidenziavano di aver presentato istanza di accertamento con adesione e che in sede di contraddittorio nonostante avessero prodotto documentazione volta a provare la correttezza del proprio operato, l'incontro si era concluso con esito negativo.

Eccepivano, poi, che la pretesa tributaria era fondata su presunzioni semplici non idonee a provare il fatto contestato. Invero, l'ufficio per accertare gli importi richiesti si sarebbe basato sui dati OMI contestando alla società ricorrente di aver corrisposto alla locataria società "Simius srl canoni di locazione in misura notevolmente superiore al valore normale di locazione di immobili siti nello stesso Comune. Così facendo non avrebbe adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante volto a dimostrare il minor valore locatizio degli, immobili condotti in locazione rispetto a quello dichiarato limitandosi ad applicare una determinazione del canone astratta e basata su meri parametri matematici avulsi dalla realtà, tralasciando di prendere in considerazione l'ottima posizione degli immobili per cui si discute ubicati in una posizione privilegiata che ha ovvia incidenza sulla determinazione del loro valore e quindi del canone di locazione.

Facevano, inoltre presente che l'ufficio nel determinare il maggior canone di locazione aveva tenuto conto dello stato di manutenzione degli immobili ma era incorso in affermazioni inveritiere laddove aveva affermato che "gli stabili necessitavano di considerevoli interventi di manutenzione come, peraltro, confermato dalle spese sostenute dalla verificata" infatti l'ufficio affermava che la maggior parte delle spese effettuate erano riferite ad interventi di rimozione della copertura in amianto e conseguente trasporto di detto materiale alla discarica autorizzata, spesa reputata di natura straordinaria e per la quale obbiettava l'anomalia del costo che andava ad aggiungersi a quello sostenuto per il pagamento dei canoni di locazione. Le parti contestavano detta affermazione evidenziando che il rifacimento della copertura dell'immobile era avvenuto dopo cinque anni dall'inizio della locazione e si era resa necessaria in conseguenza di un nubifragio che, peraltro, aveva colpito tutta la zona nell'anno 2006, anno successive a quello di accertamento giusta denuncia inoltrata alla compagnia di assicurazioni che aveva provveduto a rimborsare l'importo di € 98.060,00 a titolo di costo inerente le opere di ripristino del tetto. Invero, l'ufficio non avrebbe tenuto conto che i costi che riteneva essere ulteriori interventi di manutenzione e riparazione avevano invece riguardato la realizzazione di una soppalcatura che aveva aumentato la superficie dell'immobile di circa 200 mq e che non era stata in alcun modo computata nell'accertamento dell'ufficio al fine di meglio determinare il valore dei beni locati.

Contestavano, quindi, l'affermazione dell'ufficio secondo cui una parte delle spese sostenute dalla ricorrente erano riferite ad una copertura e ribadivano l'effettività dei costi posti in deduzione da cui derivava la loro integrale deducibilità.

Contestavano inoltre la ripresa a tassazione da parte dell'ufficio di interessi passivi asseritamente dedotti indebitamente per l'importo di € 69.198,61 sul presupposto che si

trattasse di costi "relativi a mutui passivi che hanno finanziato attività estranee a quelle sociali".

Invero, veniva contestato alla società di aver distribuito ai soci anticipi su utili che, se trattenuti dall'agenzia, avrebbero consentito di abbattere l'indebitamento bancario con conseguente risparmio del costo degli interessi passivi addebitati dalle banche.

A tal proposito facevano presente di aver corrisposto e tassato l'anticipo ai soci nell'anno 2001 a seguito di regolari verbali e delibere assembleari dalle quali emergeva che l'erogazione delle somme veniva effettuata in considerazione dell'opportunità di fare affluire liquidità necessaria per poter effettuare nuovi investimenti.

In considerazione delle aspettative dell'epoca non era possibile prevedere la necessità di rientro a breve termine del denaro anticipato.

In merito al terzo rilievo sollevato dall'ufficio relativo a presunte irregolarità di operazioni intracomunitarie segnalate dall'agenzia delle dogane di Bergamo evidenziavano che l'ufficio a fronte dell'iniziale recupero richiesto di € 32.977,63 e a seguito della copiosa documentazione presentata l'aveva ridotta ad € 66227 residuando così un unico operatore per il quale non sarebbe stata a dire dell'ufficio comprovata la effettiva esistenza ed operatività. A tal proposito la ricorrente faceva presente che detto operatore svedese denominato Vallentuna CK era in realtà un team ciclistico svedese esistente sin dall'anno 2004 con oltre 130 membri nel 2005 oggi divenuti 300 giusta documentazione scaricata via internet che produceva. Conseguentemente anche questo ulteriore recupero effettuato dall'ufficio doveva essere annullato e la copiosa documentazione prodotta doveva ritenersi idonea ad annullare l'ulteriore ripresa di € 840,110 relativa all'omessa applicazione dell'IVA su cessioni gratuite di beni ad un operatore intracomunitario tedesco riconoscendo in tutti i casi la buona fede della società ai fini dell'annullamento delle sanzioni.

Concludevano chiedendo in via principale l'annullamento degli avvisi impugnati.

In via subordinata di rideterminare il reddito imponibile e le sanzioni amministrative comminate con vittoria di spese e di giudizio.

Con nota n. 2011/173803 di protocollo si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo che deduceva nel merito contestando tutte le eccezioni dei ricorrenti e concludendo per il rigetto dei proposti ricorsi riuniti.

Osserva la Commissione: il ricorso è infondato e va respinto.

Il compito di indicare e provare al giudice tributario i fatti necessari per la formazione del giudizio si distribuisce tra le parti secondo il principio dell'onere della prova, ex art. 2697 del codice civile a norma del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e chi intende eccepire l'inefficacia di tali fatti o eccepire che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel processo tributario tale onere è a carico dell'Amministrazione finanziaria (prova del fatto o dell'atto giuridico su cui si fonda la propria pretesa) per i fatti affermati nell'atto impositivo e in sede di motivazione dell'atto stesso, e del ricorrente per quanto concerne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi di quelli posti dall'ufficio a sostegno della pretesa tributaria.

Nella fattispecie, l'amministrazione finanziaria al fine di procedere alla ricostruzione del reale valore dei canoni di locazione si è basata oltre che sui valori OMI su ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare una indebita deduzione di costi.

invero, da un'analisi delle motivazioni riportate nelle pagine da 3 a 15 dell'avviso di accertamento impugnato si evince chiaramente che l'ufficio per procedere a detta

ricostruzione ha tenuto conto anche delle perizie redatte dall'ing. M. So. nell'anno 2001 dell'eccessiva onerosità dei canone di locazione che oltre ad essere superiore al valore di mercato è superiore a quanto sarebbe stato sufficiente 'a riscattare la piena proprietà del bene locato (canone annuale di locazione € 390.000,00 canone annuale' di leasing corrisposti dalla locatrice "Simius" €368.190,60). Inoltre, dalla documentazione prodotta (art.8 del contratto di locazione) risulta che la ricorrente società si è accollata anche le spese di manutenzione straordinaria di notevole entità, spese ad essa ben note poiché indicate nelle perizie commissionate in occasione della vendita degli immobili alla società di leasing.

Circa l'indeducibilità di interessi passivi su mutui

La Commissione, rilevato che nell'anno 2005 la ricorrente vantava un credito di €2.606.202,92 nei confronti dei propri soci, mentre i debiti verso gli istituti di credito ammontavano ad €1.218.344,67, ritiene fondato l'assunto dell'ufficio secondo cui se la società avesse richiamato solamente la metà del credito vantato nei confronti dei soci avrebbe azzerato l'esposizione verso le banche a medio e lungo termine. Conseguentemente ritiene indeducibili i costi sostenuti per interessi passivi su mutui perché non inerenti all'attività d'impresa.

In considerazione di quanto sopra, questa adita Commissione ritiene antieconomiche le operazioni poste in essere dalla società ricorrente e le argomentazioni svolte a sostegno delle proprie contestazioni non sufficientemente idonee a dimostrare la liceità fiscale delle operazioni poste in essere.

In merito alla ripresa afferente l'operatore svedese "Vallentuna CK" si rileva l'inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente, in fotocopia non autentica e priva di traduzione asseverata in lingua italiana, a provare l'effettiva esistenza ed operatività di detta società.

Infine, per quanto attiene la ripresa di €840,00 relativa all'omessa applicazione dell'IVA su cessioni gratuite di beni in favore di un operatore tedesco, si ritiene fondata la contestazione fatta dall'ufficio in assenza dei requisiti di cui all'art.41 del DL 331/1993.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all'ufficio le spese, che liquida in Euro 2.500,00.